



## COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

Provincia di Cosenza

### ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 28/03/2024 – N. 6

**OGGETTO: TARI 2024: Presa atto PEF e approvazione tariffe.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10:35, in prosecuzione di seduta, in Santa Domenica Talao e presso la sede municipale sita in C.so Mazzini in Santa Domenica Talao, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale, previa notifica ai consiglieri di appositi inviti scritti.

Risultano all'appello nominale:

<b>N.O.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	LUCCHESI ALFREDO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	ESPOSITO FULVIO FRANCESCO	Consigliere		X
3	CELESTINO VINCENZO	Consigliere		X giustificato
4	PANDOLFI RAFFAELE	Consigliere	X	
5	CANDIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	CAPOBIANCO MIRKO	Consigliere	X	
7	VALENTE ROBERTO ANGELO	Consigliere	X	
8	MAIOLINO DARIO LINA, ANNA	Consigliere	X	
9	PAOLINO ANGELO SALVATORE	Consigliere		X
10	LENTINO VINCENZO	Consigliere		X
11	VIGNIERI ALESSANDRO	Consigliere	X	
Totali			7	4

- Assume le funzioni di Presidente il Sindaco.
- Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Lorenzo GAGLIARDI.

Il Sindaco illustra la proposta specificando che la scadenza fissata dalla legge è al 30.04 di ogni anno, tuttavia potrebbe rendersi necessario, dopo l'approvazione ai fini della quantificazione in bilancio, aggiornare le tariffe per apportare dei correttivi richiesti.

Il Consigliere Vignieri in materia di rifiuti fa presente che da bando e capitolato di affidamento del servizio di raccolta rifiuti è prevista la presenza di più uomini e di un mezzo ulteriore per l'esecuzione del servizio rispetto allo stato attuale.

Il Sindaco riferisce che approfondirà la questione con gli uffici, però al momento è a conoscenza che un'unità è in malattia e un'altra si occupa anche del servizio di pulizia presso il cimitero.

Non essendoci altri interventi, il sindaco pone in votazione la proposta con il seguente esito:

Presenti	7	
Astenuti	0	
Votanti	7	
Favorevoli	6	
Contrari	1	Vignieri

La proposta è approvata con la maggioranza dei voti.

Sulla immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L., il sindaco pone in votazione la proposta con il seguente esito:

Presenti	7	
Astenuti	0	
Votanti	7	
Favorevoli	6	
Contrari	1	Vignieri

La proposta è approvata con la maggioranza dei voti.

# COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

PROVINCIA DI COSENZA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **TARI 2024: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento*

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,

- Deliberazione n. 57/2020/rif;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del

*perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario per periodo 2022 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 215.725,00;

Vista la Delibera C.C. n. 10 del 27/06/2023 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025 di cui sopra ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2022;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che *“... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...”* e dall'altro altresì che *“... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;*

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto, allora, che:

a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

#### **DELIBERA**

- a)** richiamate le premesse, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato con deliberazione n. 5 del 30/05/2022, di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b)** di quantificare in € 215752,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;
- d)** di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

## UTENZE DOMESTICHE 2024

N. Componenti	Tariffa x mq	Quota x N. Componenti
0	0,8354	0
1	0,116	138,4507
2	0,1361	249,2111
3	0,1547	277,2125
4	0,167	309,7113
5	0,1717	401,5055
6	0,1701	470,7305

## UTENZE NON DOMESTICHE 2024

Cod. Att.	Attività	Tariffa x mq	Quota x Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,215	1,9411
2	Campeggi, distributori carburanti	0,1819	2,9269
3	Stabilimenti balneari	0,273	4,4323
4	Esposizioni, autosaloni	0,1406	2,2696
5	Alberghi con ristorante	0,4176	6,809
6	Alberghi senza ristorante	0,3514	5,739
7	Case di cura e riposo	0,3681	5,9606
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,4342	7,0763
9	Banche ed istituti di credito	0,2605	4,2107
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevo	0,3886	6,2969
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,4217	6,8625
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchie	0,3225	5,2349
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3763	6,0982
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,1695	2,7665
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,277	4,5162
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,2907	37,2467
17	Bar, caffè, Pasticceria	1,811	29,4215
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,2357	3,8211
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,8848	14,3668
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,1406	2,2926
21	Discoteche, night club	0,4217	6,8396
22	Magazzini e depositi	0,9994	0,5994
23	Agriturismo	2,4757	1,4679



# COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

PROVINCIA DI COSENZA  
(Tel. 0985/ 29151 - Fax 0985/29544)

<http://www.comune.santadomenicatalao.cs.it> – [mail-pec:segreteria.santadomenicatalao@asmepec.it](mailto:mail-pec:segreteria.santadomenicatalao@asmepec.it)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 24-03-2024

**Oggetto:** TARI 2024: Presa atto PEF e approvazione tariffe.

## PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

### SERVIZIO INTERESSATO REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità tecnica

Santa Domenica Talao, 24-03-2024

IL RESPONSABILE AD INTERIM  
(De Lutiis Maria Rosaria)

De Lutiis

### SERVIZIO RAGIONERIA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile

Santa Domenica Talao, 24-03-2024

IL RESPONSABILE  
(Rag. Maria Rosaria De Lutiis)

De Lutiis

Dal che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE  
( Alfredo Giuseppe Lucchesi )

\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dr. Lorenzo Gagliardi )

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario, Visti gli atti d'Ufficio

### CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);


dal 10 APR. 2024 al \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Santa Domenica Talao, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dr. Lorenzo Gagliardi )

E' copia conforme all'originale

Data \_\_\_\_\_



Il Responsabile

\_\_\_\_\_